

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
quale componente di natura patrimoniale
dell'imposta unica comunale**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 109 DEL 24/07/2014

INDICE

Articolo 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 -	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Articolo 3 -	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI	4
Articolo 4 -	SOGGETTI PASSIVI	4
Articolo 5 -	SOGGETTO ATTIVO	5
Articolo 6 -	BASE IMPONIBILE	5
Articolo 7 -	DISPOSIZIONI IN TEMA DI AREE FABBRICABILI	8
Articolo 8 -	AREE (FABBRICABILI) DIVENUTE INEDIFICABILI	8
Articolo 9 -	ALIQUOTE E DETRAZIONI	9
Articolo 10 -	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	9
Articolo 11 -	DICHIARAZIONE	9
Articolo 12 -	VERSAMENTI	10
Articolo 13 -	ASSIMILAZIONI: Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	11
Articolo 14 -	ASSIMILAZIONI: Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto	11
Articolo 15 -	ASSIMILAZIONI: Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito	12
Articolo 13 -	AGEVOLAZIONI	12
Articolo 17 -	ESENZIONI ED ESCLUSIONI	13
Articolo 15 -	QUOTA STATALE DEL TRIBUTO	14
Articolo 19 -	RIMBORSI	15
Articolo 20 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	15
Articolo 21 -	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	14
Articolo 22 -	SANZIONI ED INTERESSI	17
Articolo 23 -	RISCOSSIONE COATTIVA	17
Articolo 24 -	IMPORTI MINIMI	18
Articolo 25 -	RATEIZZAZIONI	18
Articolo 26 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
Articolo 27 -	CONTENZIOSO	18
Articolo 28 -	NORMA DI RINVIO	18
Articolo 29 -	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	18

Articolo 1

Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Viterbo dell'imposta municipale propria, denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, e disciplinata dal citato articolo 13, oltre che dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili .
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Viterbo assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione, così come determinate dal Comune per ogni anno d'imposta. L'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale;
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, secondo il quale per "alloggio sociale" deve intendersi l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolga la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiare svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano in tale definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 3

Definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste nel presente regolamento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune di Viterbo, indipendentemente dall'approvazione della Regione Lazio e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ¹. Non sono considerati fabbricabili (c.d. finzione giuridica di non edificabilità) i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra indicati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

¹ Non sono, comunque, considerate aree fabbricabili le zone che sono considerate agricole dallo strumento urbanistico vigente.

- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile, e cioè la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse².

Articolo 4 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione, o scambio, è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso;
- e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Viterbo, relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno a cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di

² Il 2° ed il 3° comma dell’art. 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano, o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità, come definite dalla legge.

imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B o nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

3. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 75³.

5. Per gli altri terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135⁴.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche⁵.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di

³ Per l'esenzione dei terreni agricolo nel territorio comunale di Viterbo si veda l'art. 17 del presente Regolamento;

⁴ Per l'esenzione dei terreni agricolo nel territorio comunale di Viterbo si veda l'art. 17 del presente Regolamento

⁵ Rientra nella potestà regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la possibilità di individuare i valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento dell'IMU.

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune (e per esso il responsabile del Settore Urbanistica, competente per materia), ai sensi dell'art. 31, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dovrà comunicare al proprietario, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, l'intervenuta edificabilità dell'area, successivamente **all'adozione definitiva** del nuovo strumento urbanistico da parte del Consiglio Comunale che attribuisce all'area vocazione edificatoria.

9. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva su apposito modello predisposto dal Comune, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di dichiararne l'inagibilità o l'inabitabilità. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, per fabbricato inagibile o inabitabile si intende un immobile che presenta evidenti segni di degrado strutturale e funzionale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: rientrano, quindi, in tale fattispecie i ruderi di fabbricati, quegli edifici o strutture murarie cadenti o fatiscenti o, addirittura, diroccati o pericolanti; quelle costruzioni non abitabili o non agibili a causa di fatiscenza sopravvenuta o inesistenza di elementi strutturali e tutti quei casi nei quali la concreta utilizzabilità dell'immobile non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità ai fini della riduzione di cui al presente comma la sola presenza di una o più delle condizioni seguenti (che vengono elencate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. la vetustà dell'immobile;
2. la mancata manutenzione dell'immobile o di parti di esso, da cui consegue la presenza, ad esempio, di muffe o umidità, infiltrazioni d'acqua, scollamento o mancanza della pavimentazione, caduta di parti di intonaco o di rivestimento interno od esterno, presenza di sporcizia o di vegetazione spontanea;
3. l'assenza, o il mancato funzionamento, dei servizi igienici e dei locali e manufatti ad essi destinati;
4. l'assenza, o il mancato funzionamento, dell'impianto di riscaldamento;
5. l'assenza, o il mancato funzionamento, di serramenti e infissi;
6. l'assenza, o il mancato funzionamento, di impianti tecnologici;
7. il mancato allacciamento alla rete di fornitura di impianti idrici, di energia elettrica, di gas metano;
8. il mancato utilizzo dell'immobile, anche a causa di lavori edili o di manutenzione in corso di svolgimento.

Articolo 7

Disposizioni in tema di aree fabbricabili

1. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 6 del presente regolamento, in tema di aree fabbricabili, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, con propria deliberazione, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 6 del presente regolamento, in tema di aree fabbricabili, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale, salvo che il soggetto passivo, nei due anni successivi non abbia definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta municipale propria. In tal caso il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta, sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

Articolo 8

Aree (fabbricabili) divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dell'imposta dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito dell'approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è subordinato alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno, qualora il terreno non sia classificabile come agricolo ai sensi del precedente articolo 3).
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 9

Aliquota e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380 lett. g) della legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. Ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica l'atto adottato per l'anno precedente.

Articolo 10

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 27/07/1977, n. 616.

4. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 9 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

Articolo 11

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini

della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Con il sopra citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

4. Ai fini dell'imposta municipale propria⁶ gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

5. L'obbligo dichiarativo degli enti non commerciali riguarda sia gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, sia quelli in cui si svolge un'attività mista (commerciale e non) ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012.

Articolo 12 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dal soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In mancanza di pubblicazione degli atti entro il 28 ottobre, si applicano quelli dell'anno precedente.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. E' possibile versare l'imposta anche tramite apposito bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che l'imposta relativa all'immobile, o agli immobili, posseduti sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

⁶ Di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014, nonché all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore ad Euro 12,00. Il predetto importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

7. Gli enti non commerciali, relativamente agli immobili dove si svolge l'attività mista ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, effettuano i versamenti dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre rate, di cui le prime due, di importo ciascuna uguale al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, deve essere versata, la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

8. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

Articolo 13

Assimilazioni:

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

2. Il riconoscimento della predetta agevolazione è subordinato alla presentazione all'Ufficio competente, da parte del contribuente interessato, di apposita autocertificazione, su modulo predisposto dal Comune, prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto dell'imposta, se l'acquisizione della residenza presso l'istituto di ricovero e di cura avviene prima del termine di scadenza per il pagamento della rata di acconto, ovvero prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di saldo, se la residenza è acquisita successivamente.

3. Tale agevolazione, con tutti i benefici che ne conseguono, decorre, subordinatamente alla presentazione dell'autocertificazione di cui al precedente comma 2, dal giorno in cui l'anziano o il disabile ha acquisito la residenza presso l'istituto di ricovero e di cura. Il beneficio viene meno qualora cessi tale condizione, ovvero l'immobile venga locato.

4. Il venir meno delle condizioni per l'agevolazione dovrà essere comunicato all'Ufficio competente dal contribuente o dai suoi aventi causa.

Articolo 14

Assimilazioni:

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti nell'Albo degli italiani residenti

all'estero, AIRE) a titolo di proprietà, o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuale pertinenze.

2. Il riconoscimento della predetta agevolazione è subordinato alla presentazione all'Ufficio competente, da parte del contribuente interessato, di apposita autocertificazione, su modulo predisposto dal Comune, prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto dell'imposta, ovvero, se il requisito si acquisisce successivamente a tale data, prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di saldo.

3. Tale agevolazione, con tutti i benefici che ne conseguono, subordinatamente alla presentazione dell'autocertificazione di cui al precedente comma 2, decorre dal giorno in cui il contribuente ha spostato la propria residenza fuori del territorio dello Stato (con relativa iscrizione all'Albo degli italiani residenti all'estero, AIRE) e viene meno qualora cessi tale condizione, ovvero l'immobile venga locato.

4. Il venir meno delle condizioni per l'agevolazione dovrà essere comunicato all'Ufficio competente.

Articolo 15

Assimilazioni:

Unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale.

2. La predetta agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita, risultante al catasto fabbricati, che non eccede il valore di € 500,00.

3. In caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito, l'assimilazione all'abitazione principale opera per un solo immobile.

4. Il riconoscimento della predetta agevolazione decorre dall'anno successivo a quello in cui il comodatario ha stabilito la propria residenza nell'immobile concessogli in comodato d'uso gratuito ed è subordinato alla presentazione all'Ufficio competente, da parte del contribuente interessato, di apposita autocertificazione, su modulo predisposto dal Comune, prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto dell'imposta.

Articolo 16

Agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dal presente articolo vengono disposte esclusivamente attraverso una riduzione delle aliquote nei limiti previsti dai commi 9 e 9 bis, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011.

3. Immobili locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Immobili locati a titolo di abitazione principale, per un periodo non inferiore a otto anni, soggetti alle disposizioni di cui all'art. 9, della legge 4 dicembre 1993, n. 493 ed oggetto di negozi obbligatori (come contratti di vendita preliminari e/o definitivi) con efficacia reale differita.

5. L'aliquota ridotta di cui ai commi 3 e 4 è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di Viterbo, di un'apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio competente, allegando tutta la documentazione nello stesso indicata, nonché copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato e comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali. Tale comunicazione deve essere presentata prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto dell'imposta, se la registrazione del contratto di locazione avviene prima del termine di scadenza per il pagamento della rata di acconto, ovvero se il contratto si registra successivamente a tale data, prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di saldo.

6. A pena di esclusione dall'agevolazione, è necessario che il richiedente il riconoscimento dell'agevolazione coincida con il dante causa nel contratto di locazione, salvo i casi di soggetti coniugati in regime di comunione di beni con riferimento ai quali, ancorché il dante causa nel contratto di locazione sia soltanto uno dei coniugi, l'agevolazione si estende anche all'altro, a condizione che anche questi abbia presentato l'apposita comunicazione, secondo le modalità sopra indicate.

7. A pena di esclusione dal beneficio, il predetto contratto di locazione deve contenere l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile e dei metri quadrati costituenti la superficie dello stesso.

Articolo 17 **Esenzioni ed esclusioni**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena

di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposta dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con il quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

6. Sono esclusi dall'imposta municipale propria:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994, n. 133.

Articolo 18 **Quota statale del tributo**

  E' riservata allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della legge 24/12/2012, n. 228. il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota *standard* prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 6/12/2011, n. 201.

  Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

  La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

  Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 19 **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 22, comma 9 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 20 **Funzionario responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge. n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta comunale può, altresì, nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale (IUC).

Articolo 21 **Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tale fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali degli immobili ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - o degli accertatori di cui ai commi 179-182, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, ove nominati;
 - o del proprio personale dipendente;
 - o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni;

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, comprensivo del tributo, o del maggior tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

6. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi, altresì, emettere anche più avvisi per una medesima annualità, purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

7. Il versamento di somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire con la modalità prevista nel medesimo atto.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 22

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omessa, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU) alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo del presente comma è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione **non è** ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00.

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 ad Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni previste per l'**omessa o infedele** dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento integrale del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati nei versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
8. Per tutti i casi non previsti nei commi da 1 a 7 si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 23 **Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo 22 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 296/2006.

Articolo 24 **Importi minimi**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni sia inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi imposti dal tributo.

Articolo 25

Rateizzazioni

1. Possono essere sottoposte a rateizzazione le somme, riferite a tributi locali, liquidate dal Comune a seguito di attività di accertamento di nuove e/o maggiori entrate e le somme iscritte in ruoli coattivi o in liste di carico coattive.
2. Per la disciplina delle rateizzazioni dei debiti tributari derivanti da attività di accertamento e/o da inadempimento, di cui al precedente comma, si rimanda alle disposizioni dell'apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 31/05/2012.

Articolo 26 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 27 Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 28 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).

Articolo 29 Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'imposta municipale propria con riferimento alle annualità pregresse.